

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SLOWTRAVEL"

## PARTE PRIMA- Disposizioni generali

### Art. 1 - Denominazione, sede, struttura, marchio, durata

È costituita l'associazione denominata "SlowTravel".

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Giacomo Bresadola, 27.

L'Associazione svolge la propria attività sull'intero territorio della Repubblica italiana ed all'estero.

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà costituire altre persone giuridiche, sedi secondarie, filiali ed uffici di rappresentanza sia nel territorio della Repubblica italiana che all'estero, in conformità alla legislazione vigente ed agli scopi dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2 - Oggetto, scopo e finalità

L'Associazione, non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica ed, in particolare, si prefigge di:

- *Promuovere, sostenere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico la cultura, la ricerca, la sperimentazione, lo studio, l'analisi, la discussione, la formazione, l'assistenza su tematiche inerenti il viaggio, l'esplorazione geografica, culturale ed antropologica mediante l'utilizzo consapevole delle risorse ambientali ed umane e di quanto ad essi connesso, dando particolare enfasi alle attività che permettano, attraverso una modalità di fruizione "lenta", l'approfondimento della conoscenza della cultura, dei luoghi, dell'ambiente, dei prodotti, della storia e di tutto ciò che può contribuire allo scopo associativo;*
- *Ideare, promuovere ed organizzare, con ogni mezzo, attività, manifestazioni, concorsi, formazione, e quant'altro ritenuto funzionale allo scopo, eventualmente anche in modalità virtuale (ad es. prodotti grafici, video e montaggio di documentari, interviste e film, musica da corredare a fotografie e video, portfoli fotografici, siti web, blog, portali);*

L'Associazione si conforma per il suo funzionamento a principi di trasparenza e democraticità; mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione (mobiliare, finanziaria e di garanzia) ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione, per poter raggiungere gli scopi sociali, potrà inoltre svolgere attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da soggetti terzi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi annuali di gestione dovranno, pertanto, essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge le proprie attività utilizzando il marchio:



ed i siti:

[slowtravel.it](http://slowtravel.it) - [slowtravel.eu](http://slowtravel.eu) - [slotraveller.eu](http://slotraveller.eu) - [slowroutes.eu](http://slowroutes.eu)

## **PARTE SECONDA - I Soci**

### **Art. 3 - Composizione dell'Associazione**

Il numero dei Soci è illimitato.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti, la correttezza dei propri comportamenti ed il rispetto della civile convivenza.

### **Art. 4 - I Soci**

Si possono associare tutte le persone fisiche maggiori di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, etnica, professionale, che si riconoscano nei fini dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto ed i Regolamenti.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci possono usufruire di tutti i servizi ed infrastrutture dell'Associazione e partecipare a tutte le sue iniziative ed attività a seconda dei regolamenti in atto.

Il comportamento dei Soci nei confronti degli altri Soci e verso gli estranei dovrà essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo.

### **Art. 5 - Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori dell'Associazione tutti i Soci che hanno partecipato, mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo, alla fondazione dell'Associazione.

### **Art. 6 - Adesione dei Soci**

Per essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio è necessario presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- compilare la scheda di "Domanda di adesione", corredandola del versamento della quota associativa e della quota annuale di iscrizione;
- dichiarare d'attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo si pronuncerà in merito all'accoglimento, con proprio insindacabile giudizio, entro 60 (sessanta) giorni. In caso di accettazione della "domanda di adesione", l'aspirante Socio sarà iscritto nel libro dei Soci con decorrenza delle relative prerogative dalla data di presentazione. Dell'accettazione della domanda di adesione sarà data comunicazione al richiedente.

In caso di rigetto della domanda di adesione, le eventuali somme versate saranno tempestivamente restituite al richiedente, senza sovraccarichi di alcun tipo e l'aspirante Socio non potrà reiterare la stessa prima di 365 giorni dalla data del rigetto.

Nulla sarà dovuto all'aspirante Socio che non abbia fornito tutta la documentazione richiesta necessaria per il completare l'iter di iscrizione.

### **Art. 7 - Diritti del Socio**

Tutti i Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, rispettandone gli appositi regolamenti;
- formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività.

### **Art. 8 - Doveri del Socio**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i Soci hanno i seguenti doveri:

- versare entro il 31 gennaio di ciascun anno la quota associativa annuale;

- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali straordinarie integrazioni della quota associativa annuale deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- impegnarsi a ricorrere al Collegio dei Garanti per risolvere ogni contrasto con i Soci o con i membri degli organi direttivi.

Le somme versate per le quote associative non sono frazionabili, né rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili. In mancanza di specifica previsione, la quota associativa o la quota annuale si intenderanno fissate nella misura determinata per l'anno precedente.

Tutti i Soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

## **Art. 9 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione, mancato ricorso al Collegio dei Garanti per la soluzione di controversie.

a) dimissioni.

1. Il socio che intende dimettersi comunica la propria volontà a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi per email all'indirizzo di posta elettronica indicata nel sito almeno un mese prima dello scadere dell'anno (31 dicembre); le dimissioni saranno annotate nel libro dei soci e avranno effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
2. Il Socio che abbia presentato le proprie dimissioni, non potrà richiedere una nuova iscrizione se non sia trascorso almeno un anno (1 gennaio - 31 dicembre) tra la presentazione delle dimissioni e la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

b) esclusione.

1. I soci sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:
  - a. per morte;
  - b. per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c. per inottemperanza allo statuto dell'associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;
  - d. per ritardato o omesso pagamento della quota associativa annuale;
  - e. per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all'associazione ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L'indegnità verrà riconosciuta dal Collegio dei Garanti, anche su iniziativa del Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione sarà immediatamente annotata nel libro dei Soci.
3. I Soci che siano stati esclusi dall'Associazione non potranno presentare nuove domande di iscrizione e le somme eventualmente versate saranno trattenute.

c) mancato ricorso al Collegio dei Garanti per la soluzione di controversie.

1. Il Socio che per la composizione di controversie con altri Soci o con gli organi sociali non si conformi a quanto stabilito dal successivo art.32, perde immediatamente la qualifica di Socio.
2. L'esclusione sarà operativa dall'annotazione nel libro dei soci.

I soci che abbiano omesso il pagamento della quota associativa annuale, saranno esclusi a partire dal trimestre successivo dalla scadenza e potranno essere riammessi pagando una nuova quota associativa previa presentazione di una nuova domanda nei modi previsti dall'art. 6.

## **PARTE TERZA- Patrimonio sociale e rendiconto**

### **Art. 10 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote e contributi degli associati Soci;
- contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- contributi, erogazioni, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- avanzi degli esercizi.

### **Art. 11 - Rendiconto**

Il rendiconto comprende l'esercizio dal giorno 1 (uno) del mese di Gennaio al giorno 31 (trentuno) del mese di Dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà contenere la situazione economico-finanziaria relativa all'esercizio concluso e sarà pubblicato anche mediante affissione nelle sedi dell'Associazione ed a disposizione di tutti i soci.

### **Art. 12 - Deposito dei fondi e loro prelevamenti**

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà - oltre alla gestione della cassa - stabilire rapporti con uno o più istituti di credito bancari, scelti dal Consiglio Direttivo.

La gestione dei rapporti bancari sarà a cura del Presidente o di altro delegato appartenente al Consiglio Direttivo

## **PARTE QUARTA - Organi dell'Associazione ed Assemblea**

### **Art. 13 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite - salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo - e rinnovabili alla scadenza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo stipulare contratti individuali con Soci dell'Associazione per lo svolgimento di attività specifiche che esulino dalle attività specificamente collegate alla carica rivestita.

### **Art. 14 - Composizione dell'Assemblea**

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea, che ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci che risultino iscritti all'Associazione da almeno 180 (centottanta) giorni e che siano in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione come previsto dall'art. 8.

I soci, attraverso delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione del rendiconto e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea ai sensi dell'art. 2538 c.c..

Ogni Socio può rappresentare per delega un solo Socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dal successivo art.17.

### **Art. 15 - Compiti dell'Assemblea generale dei soci, elezione e nomina**

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- a sull'approvazione del rendiconto;
- b sull'elezione del Consiglio Direttivo;
- c sull'approvazione delle linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- d su qualsiasi altra delibera relativa alle questioni all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede straordinaria:

- a. sullo scioglimento dell'Associazione;
- b. sulle modifiche dello statuto;
- c. sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- d. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria viene convocata, su decisione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno nel periodo dal giorno 1 (uno) del mese di Gennaio al giorno 30 (trenta) del mese di Aprile di ciascun anno a partire dal termine del primo esercizio, salvo deroghe espresse.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta che sia sottoscritta da almeno un terzo dei Soci e riporti l'elenco degli argomenti da discutere.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e gli orari di svolgimento dell'Assemblea, avviene mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica spedita almeno 8 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza) all'indirizzo email risultante dal libro dei soci. Della convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere data notizia sul sito internet dell'Associazione e nella sede sociale.

### **Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. Trascorse sei ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

I membri del Consiglio Direttivo non partecipano alle votazioni su problematiche che riguardano la loro responsabilità.

Entrambe le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano di norma con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; deliberano in merito allo scioglimento e alla liquidazione anticipati, nonché alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; deliberano la modifica dello statuto con un quorum costitutivo di almeno l'80% dei soci e con il voto del 70% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scelto fra i presenti e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario, dagli eventuali scrutatori e da chiunque lo desideri tra i Soci partecipanti.

### **Art. 18 - Elezione degli Organi Sociali**

La votazione per la nomina alle cariche sociali avviene per lista su base proporzionale, con l'indicazione del candidato Presidente e del candidato Vice Presidente, con premio di maggioranza per consentire alla lista più votata di esprimere il Presidente e almeno metà dei consiglieri.

Le regole per la presentazione delle liste e per la ripartizione dettagliata dei seggi vengono stabilite dal Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima dell'elezione e comunicate ai Soci sia attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione sia con comunicazione inviata contestualmente tramite posta elettronica.

### **Art. 19 - Adozione delle delibere**

Le delibere adottate dall'Assemblea sono immediatamente esecutive e vincolano il Consiglio Direttivo e tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

## **PARTE QUINTA - Il Consiglio Direttivo**

### **Art. 20 - Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre Soci, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea e che siano stati continuativamente iscritti negli ultimi tre anni.

Qualora il numero dei Soci ordinari superi il numero di cinquecento il numero dei consiglieri eletti verrà aumentato in ragione di un membro ogni mille Soci ordinari oltre i cinquecento, fino ad un limite massimo di dieci.

### **Art. 21 - Cariche del Consiglio Direttivo**

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, come stabilito dall'Art.18.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati fissandone i relativi poteri.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o incompatibilità.

### **Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare le Assemblee;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi operativi di attività associativa per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- nominare i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l'espletamento di particolari incarichi;
- redigere e presentare il rendiconto all'Assemblea per l'approvazione;
- gestire il libro dei Soci;
- determinare gli importi della quota di associazione e della quota di iscrizione annuali;
- deliberare eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o detenuti a qualsiasi altro titolo dall'Associazione;
- delegare uno o più componenti a partecipare alle riunioni ed assemblee di altre Associazioni, Organizzazioni o Federazioni a cui l'Associazione abbia aderito;
- formulare e redigere i regolamenti interni inerenti le varie attività.

Al Consiglio Direttivo, spettano inoltre, i seguenti compiti, che potrà esercitare anche a mezzo di apposito Consigliere Delegato:

- tenuta della contabilità;
- elaborazione dei rendiconti;
- quietanza delle ricevute;
- tenuta della cassa.

### **Art. 23 - Collaborazioni esterne e mandati**

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza dei Soci, anche di personale esterno all'Associazione, erogando i relativi compensi a norma di legge.

Il Consiglio Direttivo può altresì avvalersi dell'attività volontaria di soggetti non associati che, per competenze specifiche, possano contribuire alla realizzazione di determinati progetti o attività.

### **Art. 24 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei propri membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, il Presidente della riunione verrà nominato dai presenti.

Uno dei componenti del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario e redigerà il verbale della riunione, trascrivendolo sul relativo libro.

Alle riunioni può partecipare, senza potere di voto, chiunque sia stato invitato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Le riunioni dovranno essere convocate mediante comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima della data prescelta o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima, mediante le medesime modalità di cui all'art.15.

In assenza di formale convocazione, sono valide le riunioni cui partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

### **Art. 25 - Decadenza dal Consiglio Direttivo e posti vacanti**

Il membro che, ingiustificatamente, non si presenti a 2 (due) riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il membro la cui assenza dai lavori del Consiglio Direttivo si protragga per oltre 6 (sei) mesi.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento o decadenza di un consigliere il Presidente provvede tempestivamente a sostituirlo con il primo dei Soci non eletti appartenente alla lista che ha espresso il Presidente. Nell'impossibilità di quanto sopra, il Presidente - ove possibile - nomina alla carica un Socio che abbia maturato il diritto all'elezione passiva, come indicato all'art. 19. Quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.

### **Art. 26- Libri sociali e contabili**

Saranno tenuti a cura del socio all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo, come da precedente Art. 22, tutti i libri sociali e contabili previsti secondo i dettami della normativa vigente.

## **PARTE SESTA - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Collegio dei Garanti**

### **Art. 27 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati dall'Assemblea dei Soci, che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo secondo mandato.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo in carica non possono candidarsi alla carica di Revisore dei conti.

Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 28 - Funzioni del Collegio dei Revisori**

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle Società per azioni dall'art.2403 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, esamina in via preliminare i rendiconti, redige la eventuale relazione di accompagnamento agli stessi, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, relazionando al Consiglio Direttivo.

Tutta l'attività del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale contenuto nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

### **Art. 29 - Il Collegio dei Garanti**

Entro il termine del periodo transitorio, come stabilito dal successivo art. 32 il Consiglio Direttivo designa un Collegio dei Garanti formato da tre Soci che non ricoprano da almeno due anni cariche sociali e siano iscritti all'Associazione da almeno due anni ininterrottamente. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Garanti nella prima riunione successiva alla propria elezione.

La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Le deliberazioni del collegio sono prese all'unanimità e sono vincolanti per i Soci interessati e per tutti gli organi sociali.

Avverso il giudizio del Collegio dei Garanti è possibile ricorrere secondo le modalità previste al successivo Art. 33.

## **PARTE SETTIMA - Scioglimento dell'Associazione**

### **Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione**

Per le modalità e le maggioranze necessarie a determinare lo scioglimento dell'Associazione, si rimanda la precedente Articolo 17.



### **Art. 31 - Destinazione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento, l'Assemblea deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o comunque ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi vigenti, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

## **PARTE OTTAVA – Disposizioni finali**

### **Art. 32 - Periodo transitorio**

Per consentire lo sviluppo ed il consolidamento dell'Associazione, fino al termine del terzo esercizio successivo a quello della data di costituzione valgono, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie, le seguenti indicazioni:

- a) Il Consiglio Direttivo può funzionare con un numero ridotto di componenti.
- b) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può individuare tra i Soci i componenti necessari a completare l'organo;
- c) Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità permanente di partecipare all'attività dello stesso, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, individua tra i Soci una personalità che possa adeguatamente sostituire il consigliere impossibilitato;
- d) Durante il periodo transitorio le funzioni del Collegio dei Revisori potranno essere svolte monocraticamente da persona avente competenze giuridiche ed economiche adeguate, individuata e nominata dal Consiglio Direttivo;
- e) Durante il periodo transitorio il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina del Collegio dei Garanti anche derogando al requisito della iscrizione associativa continuativa;
- f) Durante il periodo transitorio e in mancanza della nomina del Collegio dei Garanti, le funzioni dello stesso vengono svolte monocraticamente dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di decisioni riguardanti lo stesso, dal Vice Presidente;
- g) Durante il periodo transitorio la convocazione dell'Assemblea straordinaria dovrà essere sottoscritto da almeno i due terzi dei Soci Fondatori.

### **Art. 33 - Liti e controversie. Clausola arbitrale**

Fatto salvo quanto previsto nell'Art.32, tutte le controversie tra Soci e nei confronti degli organi sociali vengono risolte investendo il Collegio dei Garanti, come indicato all'art.29.

Qualora il Collegio dei Garanti si dichiari non in grado di decidere riguardo alle controversie tra controversie tra Soci e nei confronti degli organi sociali, la materia del contendere dovrà essere esaminata da un collegio arbitrale costituito da due arbitri, ciascuno nominato dalle rispettive parti. I predetti avvocati nomineranno congiuntamente un terzo arbitro scelto presso il foro ove ha sede l'Associazione.

La determinazione del collegio arbitrale ha valore vincolante per tutte le parti. Tutte le spese necessarie per il raggiungimento dell'arbitrato saranno regolate all'interno dell'arbitrato.

Alla clausola arbitrale, accollandosi tutte le spese necessarie, potrà pure far ricorso il Socio che non ritenga soddisfacente la decisione del Collegio dei Garanti.

### **Art. 34 - Rimando**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il 27 aprile 2017

## Sommario

PARTE PRIMA- Disposizioni generali .....	1
Art. 1 - Denominazione, sede, struttura, marchio, durata .....	1
Art. 2 - Oggetto, scopo e finalità .....	1
PARTE SECONDA - I Soci .....	2
Art. 3 - Composizione dell'Associazione .....	2
Art. 4 - I Soci.....	2
Art. 5 - Soci Fondatori.....	2
Art. 6 - Adesione dei Soci.....	2
Art. 7 - Diritti del Socio .....	2
Art. 8 - Doveri del Socio .....	2
Art. 9 - Perdita della qualifica di socio.....	3
PARTE TERZA- Patrimonio sociale e rendiconto.....	4
Art. 10 - Patrimonio dell'Associazione.....	4
Art. 11 - Rendiconto .....	4
Art. 12 - Deposito dei fondi e loro prelevamenti.....	4
PARTE QUARTA - Organi dell'Associazione ed Assemblea .....	4
Art. 13 - Organi dell'associazione .....	4
Art. 14 - Composizione dell'Assemblea .....	4
Art. 15 - Compiti dell'Assemblea generale dei soci, elezione e nomina.....	5
Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea .....	5
Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.....	5
Art. 18 - Elezione degli Organi Sociali.....	5
Art. 19 - Adozione delle delibere.....	6
PARTE QUINTA - Il Consiglio Direttivo .....	6
Art. 20 - Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo .....	6
Art. 21 - Cariche del Consiglio Direttivo .....	6
Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo.....	6
Art. 23 - Collaborazioni esterne e mandati .....	7
Art. 24 - Riunioni del Consiglio Direttivo .....	7
Art. 25 - Decadenza dal Consiglio Direttivo e posti vacanti .....	7
Art. 26- Libri sociali e contabili .....	7
PARTE SESTA - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Collegio dei Garanti .....	8
Art. 27 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori.....	8
Art. 28 - Funzioni del Collegio dei Revisori.....	8
Art. 29 - Il Collegio dei Garanti .....	8
PARTE SETTIMA - Scioglimento dell'Associazione.....	8
Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione.....	8
Art. 31 - Destinazione del patrimonio residuo .....	9
PARTE OTTAVA – Disposizioni finali .....	9
Art. 32 - Periodo transitorio .....	9
Art. 33 - Liti e controversie. Clausola arbitrale.....	9
Art. 34 - Rimando.....	9